



# COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

(Provincia di Trento)

*IN GESTIONE ASSOCIATA CON  
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA – COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE  
DI FIEROZZO – COMUNE DI FRASSILONGO — COMUNE DI PALU' DEL FERSINA*

## Verbale di deliberazione N.48

della Giunta Comunale

**Oggetto: Servizio di gestione dei rifiuti – approvazione tariffe per l'anno 2022.**

L'anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 08.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i Signori:

GADLER MIRKO – Sindaco

ECCHER FLAVIO

OSS GIULIANO

Assenti:

PISONI ROSANNA

Assiste il Vice Segretario comunale Battisti Oliviero

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gadler Mirko nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 183 c. 3 – L.R. 03.05.2018 n.2)

Il presente verbale è pubblicato  
all'Albo Comunale il

**23/12/2021**

per dieci giorni consecutivi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Oliviero Battisti

**Oggetto: Servizio di gestione dei rifiuti – approvazione tariffe per l'anno 2022.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il vice Segretario comunale, Oliviero Battisti, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- la Responsabile del Servizio Finanziario, Elisa Rodler, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile e di copertura finanziaria;

visto che:

- in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle attività e i compiti ai sensi dell'art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.

- l'art. 5 della convenzione citata prevede che *"I Comuni aderenti alla presente convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti.*

*I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci."*

- la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d'intesa ha individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la gestione associata;

- visto il decreto del Sindaco di Pergine n. 10 del 21.10.2020 con il quale veniva conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Generale al Segretario Generale dott. Giuseppe Dolzani;

- vista la delibera n. 7 del 19.10.2020 con il quale è stata raggiunta l'intesa sulla nomina dei responsabili delle strutture di primo livello della gestione associata;

preso atto che a partire dal 01.08.2021 le funzioni segretarili nel Comune di Vignola Falesina sono state attribuite al Vice Segretario comunale dott. Oliviero Battisti, giusta delibera della Conferenza dei Sindaci n. 16 del 27.07.2021;

visto l'atto di delega del 29.07.2021 con il quale il Dirigente della Direzione generale del Comune di Pergine Valsugana, delega al Vice – segretario la competenza all'adozione e firma degli atti dirigenziali/gestionali e determinazioni del Comune di Vignola Falesina;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 22 del 02.12.2020 e s.m. con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, Elisa Rodler;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 22 del 02.12.2020 e s.m. con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, Elisa Rodler;

premesso che la legge di stabilità 2014: L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, ha previsto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

rilevato che con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale, composta "dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

atteso che al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

vista la deliberazione consiliare n. 2 del 11.03.2015, con la quale è stata istituita l'imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) che sostituisce integralmente i prelievi I.M.U.P. e T.A.S.I., mentre rimane invariata la disciplina della T.A.R.I.;

considerato che il Comune di Vignola Falesina da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D. Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e del DM 20.04.;

atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2020 è regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 443/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019 e ss.mm.ii. ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

ritenuto opportuno adottare il "regolamento tariffario", come individuato dal DM 20.04.2017, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga";
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 10.04.20214 con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 27 del 17.12.2014, n.32 del 15.12.2017 e n. 30 del 17.12.2020;

rilevato pertanto che si è mantenuta l'applicazione della tariffa corrispettiva (TARIP) in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui "La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi";

visto il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AMNU S.p.A. e opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale, condiviso, assieme al budget 2022;

preso atto del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito, redatto da AMNU S.p.A., in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione ARERA 363/2021/R/rif dd. 03.08.2021 di approvazione del metodo tariffario rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

considerato che il servizio espletato da AMNU S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2022 è così quantificato:

Descrizione	Costi fissi Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
-------------	--------------------	-----------------------------------

Vignola Falesina	4.282.235,00	1.680,00
Costi variabili (€)	2.296.445,00	0,00
Totale (€)	6.578.680,00	1.680,00

rilevato che l'art. 14 del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, prevede al comma 1, lett. c) che il Comune si sostituisca nel pagamento della tariffa nel caso di manifestazioni di carattere socio – culturale patrocinate dal Comune, individuate con apposito provvedimento giuntale;

ritenuto pertanto di individuare tali manifestazioni;

visto il D. Lgs. 267/2000 che prevede:

- all'articolo 172 comma 1 lett. c) che al bilancio di previsione siano allegate “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
- all'articolo 174 comma 1 che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, al fine di rispettare il termine di approvazione delle tariffe sancito dall'art. 174 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

vista la L. 7 dicembre 2013, n. 147;

visto il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti come da ultimo modificato e approvato nel testo completo con deliberazione consiliare n. 30 del 17.12.2020;

visto il Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 20.12.2017;

visto il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, decreto fiscale recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito in legge con modificazioni;

vista la deliberazione n. 443/2019/R/rif di data 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) e ss.mm.ii.;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 21.02.2001 successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 18.12.2013;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 03.02.2021, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e il Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dd 08.02.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2021-2023: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.);

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

ad unanimità di voti, espressi per appello nominale,

## DELIBERA

1. di prendere atto del Budget 2022 opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, come predisposti da AMNU S.p.A., allegati dimessi agli atti;
2. di approvare per l'anno 2022 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

### QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Conferimento rifiuto secco residuo 0,093 Euro/litro

Conferimento imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale 0,005 Euro/litro

### QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Componenti 1	32,11	2,60	34,71
Componenti 2	57,80	4,69	62,49
Componenti 3	73,86	5,99	79,85
Componenti 4	96,34	7,81	104,15
Componenti 5	115,60	9,38	124,98
Componenti 6	131,66	10,68	142,34

### QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Categoria 01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5758	0,0615	0,6373
Categoria 02.Cinematografi e Teatri	0,3695	0,0395	0,4090
Categoria 03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5156	0,0551	0,5707
Categoria 04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,7563	0,0808	0,8371
Categoria 05.Stabilimenti Balneari	0,5500	0,0588	0,6088
Categoria 06.Esposizioni, Autosaloni	0,4383	0,0468	0,4851
Categoria 07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,4094	0,1506	1,5600
Categoria 08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,9282	0,0991	1,0273
Categoria 09.Case di Cura e Riposo	1,0743	0,1148	1,1891
Categoria 10.Ospedali	1,1086	0,1184	1,2270
Categoria 11.Uffici, Agenzie	1,3063	0,1395	1,4458
Categoria 12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,5242	0,0560	0,5802
Categoria 13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,2118	0,1294	1,3412
Categoria 14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,5469	0,1652	1,7121
Categoria 15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Anti	0,7133	0,0762	0,7895
Categoria 16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,5297	0,1634	1,6931
Categoria 17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,2719	0,1359	1,4078
Categoria 18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,8852	0,0946	0,9798
Categoria 19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,2118	0,1294	1,3412
Categoria 20.Attività Artigianali produzione beni specifici	0,9367	0,1001	1,0368
Categoria 21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza str	8,2760	0,8840	9,1600
Categoria 22.Mense, Birrerie, Amburgherie	6,5572	0,7004	7,2576
Categoria 23.Bar, Caffè, Pasticcerie	5,4056	0,5774	5,9830
Categoria 24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,3719	0,2534	2,6253
Categoria 25.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,2430	0,2396	2,4826
Categoria 26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	9,7026	1,0364	10,7390
Categoria 27.Ipermercati generi misti	2,3548	0,2515	2,6063
Categoria 28.Banchi Mercato generi alimentari	5,9470	0,6353	6,5823
Categoria 29.Discoteche, Night Club	1,6415	0,1753	1,8168

3. di approvare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti nella misura di € 0,266 al litro, oltre ad I.V.A 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di stabilire in 20 litri la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi, come previsto all'art. 20, comma 2;
4. di confermare per l'anno 2022 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di € 0,015 al litro oltre ad I.V.A. 10%;
5. di confermare per l'anno 2022 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di € 0,026 al litro + I.V.A. 10%;
6. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AMNU S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal contratto di servizio in corso, il quale riconosce ad AMNU S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;
7. di stabilire per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, in 80 litri a componente la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
8. di stabilire per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento succitato, in 12 svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo di tale quota sarà computato un contenitore da 80 litri;
9. di confermare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento succitato, in € 5 per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in € 2,5 per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
10. di confermare / stabilire per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c), del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune alle utenze domestiche costituite da famiglie residenti con almeno 2 figli minori di cui uno con età inferiore ai 24 mesi, con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini) nella misura fissa di € 30 all'anno; la sostituzione del comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 10, comma 8, del regolamento. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;
11. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, ad AMNU S.p.A.;
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. A), il ricorso sub. B) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. C).

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2;

Vignola Falesina, 21 dicembre 2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
f.to Oliviero Battisti

---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Mirko Gadler

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
f.to Oliviero Battisti

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Vignola Falesina, 23 dicembre 2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
Oliviero Battisti